IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **102**

DI DATA: **04/05/2022**

OGGETTO: **ACCORDO ATTUATIVO DELLA "CONVENZIONE QUADRO TRA AREA SCIENCE PARK E L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE "BURLO GAROFOLO" PER LA MESSA A PUNTO DI ATTIVITÀ DI ANALISI GENOMICA A SUPPORTO DELLA RICERCA". ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.**

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

LISANDRO ELENA

LISANDRO ELENA
2022.05.06 15:23:40 +02'00'

☐ impegno

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018, n.28 avente a oggetto “Convenzione Quadro tra Area Science Park e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile "Burlo Garofolo" per la messa a punto di attività di analisi genomica a supporto della ricerca”;

DATO ATTO che:

- in data 23 aprile 2018 IRCCS Burlo e Area Science Park hanno sottoscritto la suddetta Convenzione Quadro, con cui hanno inteso intraprendere un rapporto di collaborazione scientifica, nel rispetto delle rispettive competenze e finalità istituzionali, con l’obiettivo di ottimizzare, nel reciproco interesse, lo sviluppo di una Piattaforma Tecnologica di Genomica ed Epigenomica, al fine di avviare un centro di eccellenza in grado di confrontarsi con i grandi distretti scientifici europei e internazionali e di promuovere tutte le possibili sinergie tra attori regionali, nazionali e internazionali, con dirette ricadute sugli *stakeholder* del territorio;
- con la sottoscrizione della Convenzione Quadro in parola le parti si sono impegnate a collaborare nel perseguimento del suddetto obiettivo, sviluppando progettualità, attività e servizi che si avvalgano della Piattaforma e che diano vita a un’integrazione “verticale” tra ricerca di base e clinica, e hanno pattuito che la loro collaborazione abbia in concreto a oggetto lo sviluppo di attività di analisi genomica nei settori della ricerca di base, di quella clinica e della genetica di popolazioni, la messa a punto di protocolli e processi per l’erogazione di servizi di genomica per la ricerca a strutture sanitarie e di ricerca pubbliche e private, le analisi bioinformatiche (i.e. lettura e analisi), incluso lo sviluppo di software e pipeline ad hoc per specifiche esigenze di ricerca, e il supporto nelle attività di trasferimento tecnologico;

ATTESO che coerentemente alla previsione dell’art. 3 (Modalità di collaborazione), comma 2, della sopra citata Convenzione Quadro, IRCCS Burlo e Area Science Park hanno individuato di comune accordo le iniziative e gli interventi atti al conseguimento dell’obiettivo rappresentato nella Convenzione Quadro stessa, convenendo di sottoscrivere un accordo attuativo con l’intento di disciplinare le attività, gli apporti e le modalità della loro collaborazione per la valorizzazione congiunta della Piattaforma;

PRESA VISIONE del testo dell’accordo attuativo di Convenzione Quadro predisposto dai competenti uffici delle parti e allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di:

- adottare il testo del suddetto accordo attuativo e di determinarsi alla sua sottoscrizione, riservandosi la facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

- individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park il Direttore dell'Istituto Ricerca e Tecnologie, Stefano Cozzini;
- rinviare l'accertamento delle entrate relative alle spese rimborsate da IRCCS Burlo ad Area Science Park e l'impegno degli importi relativi alle spese rimborsate da Area Science Park a IRCSS Burlo ai sensi dell'art. 5 dell'accordo attuativo all'adozione di successivi provvedimenti del Direttore dell'Istituto Ricerca e Tecnologie dell'Ente;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo attuativo della "Convenzione Quadro tra Area Science Park e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile "Burlo Garofolo" per la messa a punto di attività di analisi genomica a supporto della ricerca" e di determinarsi alla sua sottoscrizione;
- di individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park il Direttore dell'Istituto Ricerca e Tecnologie, Stefano Cozzini;
- di rinviare l'accertamento delle entrate relative alle spese rimborsate da IRCCS Burlo ad Area Science Park e l'impegno degli importi relativi alle spese rimborsate da Area Science Park a IRCSS Burlo ai sensi dell'art. 5 dell'accordo attuativo all'adozione di successivi provvedimenti del Direttore dell'Istituto Ricerca e Tecnologie dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

ELENCO ALLEGATI:
Accordo attuativo della "Convenzione Quadro tra Area Science Park e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile "Burlo Garofolo" per la messa a punto di attività di analisi genomica a supporto della ricerca"

ACCORDO ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO

tra

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile "Burlo Garofolo" (di seguito e per brevità denominato "IRCCS Burlo"), con sede in Trieste, Via dell'Istria n. 65/1, Partita Iva e Codice fiscale n. 00124430323, in persona del Direttore Scientifico *ad interim*, prof. Egidio Barbi, giusta delega del Direttore Generale, dott. Stefano Dorbolò, di cui al suo Decreto n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito e per brevità denominata "Area Science Park"), con sede in Trieste, Padriciano n. 99, Partita Iva e Codice fiscale 00531590321, in persona del Direttore Generale, dott.ssa Anna Sirica, determinatasi alla sottoscrizione del presente accordo con propria disposizione del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. XXX

di seguito per brevità denominate congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte"

Premesso che

- in data 23 aprile 2018 IRCCS Burlo e Area Science Park hanno sottoscritto una "Convenzione Quadro per la messa a punto di attività di analisi genomica a supporto della ricerca" (prot. IRCCS n. 3702/2018 – Registro Contratti n. 981 - di seguito e per brevità denominata "Convenzione Quadro"), con cui hanno inteso intraprendere un rapporto di collaborazione scientifica, nel rispetto delle rispettive competenze e finalità istituzionali, con l'obiettivo di ottimizzare, nel reciproco interesse, lo sviluppo di una Piattaforma Tecnologica di Genomica ed Epigenomica (di seguito e per brevità denominata "Piattaforma"), al fine di avviare un centro di eccellenza in grado di confrontarsi con i grandi distretti scientifici europei e internazionali e di promuovere tutte le possibili sinergie tra attori regionali, nazionali e internazionali, con dirette ricadute sugli *stakeholder* del territorio;
- più precisamente, le Parti si sono impegnate a collaborare nel perseguimento del suddetto obiettivo, sviluppando progettualità, attività e servizi che si avvalgano della Piattaforma e che diano vita a un'integrazione "verticale" tra ricerca di base e clinica;
- le Parti hanno pattuito che la loro collaborazione abbia in concreto a oggetto lo sviluppo di attività di analisi genomica nei settori della ricerca di base, di quella clinica e della genetica di popolazioni, la messa a punto di protocolli e processi per l'erogazione di servizi di genomica per la ricerca a strutture sanitarie e di ricerca pubbliche e private, le analisi bioinformatiche (*i.e.* lettura e analisi),

incluso lo sviluppo di *software* e *pipeline ad hoc* per specifiche esigenze di ricerca, e il supporto nelle attività di trasferimento tecnologico;

- con riferimento al descritto contesto e coerentemente alla previsione dell'art. 3 (Modalità di collaborazione), comma 2, della sopra citata Convenzione Quadro, IRCCS Burlo e Area Science Park hanno quindi individuato di comune accordo le iniziative e gli interventi atti al conseguimento dell'obiettivo rappresentato nella Convenzione Quadro stessa, convenendo di sottoscrivere il presente accordo attuativo con l'intento di disciplinare le attività, gli apporti e le modalità della loro collaborazione per la valorizzazione congiunta della Piattaforma;

tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1
Valore delle premesse e degli allegati

1. Fanno parte integrante del presente accordo le sue premesse e i seguenti allegati:
 - "Allegato 1 – Apporti e contribuzioni delle parti" contenente l'indicazione preliminare e non esaustiva né definitiva, e dunque suscettibile di aggiornamenti e/o integrazioni, degli apporti e delle contribuzioni di IRCCS Burlo e di Area Science Park (attrezzature, strumentazione scientifica e infrastruttura di calcolo), ritenuti necessari e/o comunque opportuni in relazione alla creazione e alla gestione di una Piattaforma di Genomica Distribuita (di seguito e per brevità denominata "PIGEDI"), messi a disposizione al momento della sottoscrizione del presente accordo;
 - "Allegato 2 - Service Level Agreement per l'accesso a PIGEDI" recante gli accordi di servizio (c.d. *Service Level Agreement*, di seguito e per brevità denominati "SLA"), che le Parti convengono fin d'ora di sottoporre a eventuali modifiche e/o integrazioni imposte da ragioni oggettive e concordate;
 - "Allegato 3 – Rendicontazione e rimborso delle spese sostenute" regolante le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dalle Parti in relazione al presente accordo.

ARTICOLO 2
Oggetto

1. Il presente accordo ha a oggetto la creazione e gestione di PIGEDI, nonché:
 a. la regolamentazione delle modalità di accesso, condivisione e gestione delle risorse che compongono i laboratori di Genomica e Epigenomica di Area Science Park (di seguito e per brevità denominati "LAGE") e dell'IRCCS Burlo, identificati collettivamente come PIGEDI, di cui all'Allegato 1;

b. la definizione delle modalità di collaborazione tra le Parti in merito al funzionamento e alla gestione di PIGEDI in un'ottica di efficientamento dei processi organizzativi e funzionali;
c. la definizione dei criteri di gestione amministrativa e di rendicontazione ai quali dare applicazione nell'ambito dello sviluppo e della gestione di PIGEDI.

ARTICOLO 3

Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Ciascuna delle Parti s'impegna, per quanto di propria competenza, a compiere ogni azione, perfezionare ogni documento e, se del caso, a sottoscrivere eventuali atti o diversi accordi o contratti necessari a realizzare compiutamente e al meglio quanto previsto all'art. 2 del presente accordo.
2. In particolare, le Parti s'impegnano a:
 a. mettere a disposizione di PIGEDI le attrezzature, la strumentazione scientifica e l'infrastruttura di calcolo identificate, preliminarmente e non in via esaustiva né definitiva, nell'Allegato 1. A tal proposito Area Science Park e IRCCS Burlo concordano che l'infrastruttura di calcolo e IT di IRCCS Burlo di cui all'Allegato 1 sia integrata e gestita con le stesse modalità utilizzate per l'infrastruttura di calcolo di Area Science Park e che la sua gestione sia affidata al *team* tecnico di Area Science Park, con le seguenti eccezioni:
 i. le parti creeranno e gestiranno distintamente, con procedure concordate, le credenziali degli utenti del proprio ente;
 ii. verranno creati utenti amministratori personali come richiesto da normative vigenti e, in base alla configurazione dell'infrastruttura, le parti condivideranno le medesime credenziali di *root* alle quali sarà dato accesso ai soli sistemisti tramite chiave pubblico-privata (singolo utente), avendo cura di identificare le azioni di ciascuna persona tramite un *logging* preciso sia della connessione IP che dei comandi eseguiti sul sistema;
 b. garantire l'accesso alla strumentazione di cui all'Allegato 1 secondo gli SLA di cui all'Allegato 2, avvalendosi di proprio personale e anche di competenze esterne, qualora si reputi necessario reperire, nel rispetto della normativa vigente in materia, particolari professionalità funzionali ad attività specifiche;
 c. mettere reciprocamente e gratuitamente a disposizione la documentazione e le informazioni in proprio possesso necessarie per l'esecuzione del presente accordo.

ARTICOLO 4

Referenti delle Parti

1. Referenti per l'attuazione del presente accordo sono :
 - per l'IRCCS Burlo: prof. Paolo Gasparini;
 - per Area Science Park: dott. Stefano Cozzini.

2. I Referenti, di cui al comma 1 del presente articolo, indiranno degli incontri periodici, organizzando un apposito comitato di gestione, finalizzati a definire:
 - i termini e le condizioni di esecuzione del presente accordo, in particolare modalità, costi e tempistiche di accesso alla strumentazione;
 - le figure professionali da coinvolgere nell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo e il loro ruolo.
3. I Referenti in relazione di comune accordo:
 a. stabiliranno una modalità di reportistica, al fine di monitorare l'utilizzo delle risorse comuni, avvalendosi di opportuni strumenti informatici da definire entro sei mesi dalla stipulazione dell'accordo in parola ;
 b. apporteranno agli SLA di cui all'Allegato 2 tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni imposte da ragioni oggettive;
 c. formuleranno proposte finalizzate alla miglior esecuzione del presente accordo.
4. Ciascun Referente per la parte di propria competenza:
 a. manterrà periodicamente informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività esecutive del presente accordo;
 b. si adopererà per garantire l'adempimento degli impegni assunti dalle Parti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente accordo;
 c. si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

ARTICOLO 5

Rimborso spese

1. L'accordo è stipulato tra le Parti a titolo non oneroso.
2. L'IRCCS Burlo rimborserà ad Area Science Park le spese da quest'ultima sostenute e rendicontate per l'utilizzo della strumentazione di sua proprietà da parte dell'IRCCS stesso, nonché le spese relative alla gestione della propria infrastruttura IT affidata al personale di Area Science Park.
3. Area Science Park rimborserà a IRCCS Burlo le spese da quest'ultimo sostenute e rendicontate per l'utilizzo della strumentazione di sua proprietà da parte di Area Science Park.
4. Le spese verranno rimborsate previa valutazione di congruità, in relazione alla durata della collaborazione, al costo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, agli oneri generali e di amministrazione sostenuti, tutti propriamente definiti negli SLA di cui all'Allegato 2, a condizione che siano rispettate le modalità di rendicontazione di cui all'Allegato 3 che le Parti dichiarano di conoscere e approvare.

ARTICOLO 6

Durata della collaborazione

1. In relazione alla durata e alla facoltà di recesso dal presente accordo si rinvia alla disciplina di cui all'art. 5 della Convenzione Quadro stante la funzione attuativa del presente accordo rispetto all'oggetto della Convenzione Quadro.
2. Sarà facoltà delle Parti, sulla base dei risultati conseguiti, concordare la stipula di eventuali ulteriori accordi per disciplinare la prosecuzione delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo indicato dalla Convenzione Quadro.

ARTICOLO 7

Proprietà intellettuale

1. Le Parti convengono che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale rilevanti in relazione all'esecuzione del presente accordo, che prima della sottoscrizione di quest'ultimo erano di piena ed esclusiva titolarità di una delle Parti, sono e resteranno tali.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a far sì che i diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui al comma 1 del presente articolo, di titolarità dell'altra Parte, non vengano utilizzati se non per gli scopi previsti dal presente accordo, in maniera corretta e leale, in conformità a quanto qui disciplinato e con modalità tali da non arrecare alcun pregiudizio al titolare.
3. Ciascuna delle Parti si impegna a segnalare all'altra Parte qualsiasi fatto o atto di terzi che possa costituire violazione (attuale e/o potenziale) sotto qualsiasi forma dei suoi diritti di proprietà intellettuale e industriale, impegnandosi, altresì, a riferire prontamente e senza indugio all'altra Parte in merito a qualsiasi contestazione avanzata da terzi nei suoi confronti in relazione all'uso dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, inoltre, le Parti s'impegnano a prestarsi reciproca collaborazione in merito a ogni iniziativa che verrà congiuntamente ritenuto opportuno intraprendere per la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 8

Clausola di riservatezza

1. Fermi restando gli obblighi discendenti dalle applicabili disposizioni imperative di legge previste dalla normativa vigente, per tutta la durata del presente accordo, nonché per il successivo periodo di cinque anni decorrente dalla data di cessazione del medesimo, ciascuna delle Parti si obbliga a mantenere strettamente confidenziale e a non svelare a terzi - e a far sì che venga mantenuto strettamente confidenziale - il contenuto dei documenti e delle informazioni di carattere confidenziale relativi all'altra Parte (di seguito, collettivamente, le "Informazioni Confidenziali").
2. Ciascuna delle Parti avrà il diritto di svelare le Informazioni Confidenziali al pubblico e/o a soggetti terzi individuati esclusivamente con il previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Ai fini del presente articolo, non costituiscono (né costituiranno) Informazioni Confidenziali i dati e/o i documenti e/o le informazioni relativi a una delle Parti che, al momento della comunicazione

o consegna all'altra Parte, siano di pubblico dominio, nonché i dati e/o i documenti e/o le informazioni relativi a una delle Parti divenuti di pubblico dominio dopo la messa in circolazione per cause diverse dalla violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

ARTICOLO 9

Impossibilità sopravvenuta

1. Qualora una delle Parti non possa proseguire la collaborazione per ragioni ad essa non imputabili, darà tempestiva comunicazione di recesso all'altra Parte ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Quadro al quale il presente accordo dà attuazione.

ARTICOLO 10

Coperture assicurative e sicurezza sul lavoro

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT), sia a garanzia del rischio infortuni dei propri dipendenti o collaboratori, impiegati nell'esecuzione e nello svolgimento delle attività previste ai sensi del presente accordo, ivi incluse quelle svolte presso i locali dell'altra Parte, specificatamente individuati e autorizzati dai Referenti, come individuati al precedente articolo 4
2. In caso di infortunio o di danni a terzi occorsi durante lo svolgimento di attività riguardanti PIGEDI, le Parti si impegnano a segnalare prontamente l'una all'altra tale evento, affinché ciascuna di esse possa adoperarsi tempestivamente per l'avvio delle procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).
3. Le Parti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui al presente accordo si uniformeranno alle disposizioni di legge e regolamentari per i luoghi di lavoro, in particolare a quelle in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 (e sue successive modifiche e integrazioni), oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura della Parte di volta in volta ospitante. In particolare, ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. 81/2008 (e sue successive modifiche e integrazioni), durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo, i soggetti inviati presso la struttura ospitante saranno equiparati ai lavoratori della Parte utilizzatrice della struttura ospitante stessa.
4. Nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, ciascuna Parte dovrà adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele che - ai fini del rispetto della normativa vigente (ivi incluse quelle disciplinate dal D. Lgs. 81/2008 e sue successive modiche e integrazioni) e/o dei provvedimenti di qualsivoglia autorità - sia necessario dover attuare allo scopo di evitare, in ogni caso, danni a persone e/o cose.
5. Sarà quindi completo onere e responsabilità di ciascuna Parte adottare tutti i provvedimenti, le cautele, le iniziative (anche d'informativa ai propri collaboratori e/o dipendenti) e, più in generale, le norme di buona tecnica atte a prevenire e impedire, durante l'esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente accordo, danni a persone e cose, con particolare e specifico riguardo e osservanza alla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene sul lavoro.

6. Ferma restando l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'accesso al LAGE di Area Science Park, le Parti convengono sull'opportunità di designare il dott. Danilo Licastro, responsabile del LAGE, quale referente con funzioni di supervisione e verifica degli accessi, il quale dovrà segnalare alle Parti eventuali anomalie riscontrate nella fruizione dei locali e nell'utilizzo della strumentazione ivi ubicata.
7. Le Parti convengono, altresì, che agli operatori, che utilizzano la strumentazione presente presso il LAGE e che accedono ai locali ove è ubicata, vengano applicate, operati gli eventuali adattamenti, le procedure operative contenenti le regole di sicurezza e di comportamento specifiche per il LAGE e che vengano utilizzati i relativi D.P.I. e modulistica, previo necessario coordinamento con il datore di lavoro e l'RSPP della struttura di appartenenza degli operatori.

ARTICOLO 11

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti effettueranno, ciascuna per quanto di propria competenza, il trattamento di dati personali acquisiti ai sensi o in occasione del presente accordo in piena autonomia reciproca nel rispetto di ogni normativa eurounionale e nazionale applicabile, ciascuna garantendosi reciprocamente per le attività di propria competenza il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali e di adozione di ogni misura di protezione richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Ciascuna Parte, inoltre, s'impegna ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione, divulgazione o perdita, anche accidentale, dei dati di cui dovesse venire in possesso nell'esecuzione del presente accordo, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto del presente accordo e/o alle normativa tempo per tempo vigente, nonché a tenere l'altra Parte indenne e manlevata da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che dovesse pervenire da terzi in conseguenza di alcuna violazione della, o inadempimento alla normativa.

ARTICOLO 12

Controversie

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento del suo obiettivo, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del loro rapporto di collaborazione.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa riferimento alla "Convenzione Quadro", al codice civile e alle disposizioni di legge applicabili in materia.

ARTICOLO 14

Registrazione e spese di bollo

1. Il presente Accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, Tariffa – Parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modificazioni, i relativi oneri resteranno a carico della parte richiedente la registrazione.
2. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente normativa sul Bollo a proprie spese.
3. Per l'IRCCS Burlo l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale (aut. n. 2003/58 rilasciata il 27 maggio 2003 – Agenzia delle Entrate di Trieste).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Per Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile "Burlo Garofolo"
Il Direttore Scientifico *ad interim* prof. Egidio Barbi

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
Il Direttore Generale dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
04.05.2022
15:33:40
GMT+01:00